

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPORAMENTI	TIPO DI INTERVENTI O SANZIONI	ORGANI COMPETENTI	GRAVI INFRAZIONI REITERATE
1. FREQUENZA Frequenza irregolare Assenza ingiustificata Ritardo ripetuto	Contatto con la famiglia	Consiglio di classe	
2. MANCATA PRESENTAZIONE DELLA GIUSTIFICAZIONE NEI TEMPI PREVISTI Mancanza di giustificazione anche nel secondo giorno di rientro Mancata presentazione di certificato medico	Il terzo giorno l'alunno entrerà a scuola accompagnato da un genitore. Assente il genitore, gli uffici di segreteria contatteranno con immediatezza la famiglia	Insegnante della prima ora	
3. IMPEGNO DISCONTINUO	Contatto con la famiglia	Consiglio di classe	
4. NEGLIGENZA ABITUALE Nel portare il materiale di lavoro Nell'assolvere gli incarichi e i compiti Nel rispettare gli orari e nel disturbare la lezione	Richiamo al senso di responsabilità Annotazione scritta sul diario personale e/o sul registro elettronico	Insegnante che rileva la mancanza	Sospensione dalle lezioni * (organo competente: Consiglio di classe, Dirigente scolastico)
5. USO DEL CELLULARE O DI ALTRO DISPOSITIVO ELETTRONICO	Ritiro e consegna diretta al genitore ** annotazione scritta sul registro elettronico	Insegnante che rileva la mancanza	La consegna diretta sarà effettuata dal DS o da un suo delegato nel caso di uso improprio del dispositivo con diffusione e pubblicazione di riprese e immagini non autorizzate sospensione dalle lezioni * (organo competente: consiglio di classe, dirigente scolastico)
6. DANNI A PERSONE O COSE Danni al materiale didattico, a suppellettili, macchinari, ecc.. Lesioni e scherzi di mano	Richiamo al senso di responsabilità Annotazione scritta sul diario personale e/o sul registro elettronico Convocazione famiglia e colloquio. Intervento educativo Riparazione e/o risarcimento del danno	Insegnante che rileva la mancanza Consiglio di classe Dirigente scolastico	Sospensione dalle lezioni * (organo competente: Consiglio di classe, Dirigente scolastico)
7. COMPORAMENTI ESIBIZIONISTICI E/O ALTAMENTE PROVOCATORI	Richiamo Annotazione scritta sul diario personale e/o sul registro elettronico Convocazione famiglia e colloquio. Intervento educativo	Insegnante che rileva la mancanza Consiglio di classe	Sospensione dalle lezioni * (organo competente: Consiglio di classe, Dirigente scolastico)

<p>8. OFFESA ALLA DIGNITA' DELLA PERSONA*** Parole di dileggio Gesti di dileggio</p>	<p>Richiamo Annotazione scritta sul diario personale e/o sul registro elettronico Interventi educativi che richiamino l'assunzione di comportamenti corretti e rispettosi</p>	<p>Insegnante che rileva la mancanza</p>	
--	---	--	--

Offese rivolte a gruppi di appartenenza culturale, etnica, religiosa, ecc... Minacce Lesioni	Richiamo Annotazione scritta sul diario personale e/o sul registro elettronico Interventi educativi che richiamino l'assunzione di comportamenti corretti e rispettosi Convocazione famiglia e colloquio	Consiglio di classe	Sospensione dalle lezioni * (organo competente: Consiglio di classe, Dirigente scolastico)
9. REATI	Convocazione della famiglia Segnalazione/denuncia agli organi di Polizia	Consiglio di classe Dirigente scolastico	

Le infrazioni e le sanzioni previste nel presente Regolamento si intendono valide anche nel periodo degli esami di Stato. Sono inflitte dalla Commissione d'esame e applicate anche ai candidati esterni.

*Verrà valutata la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da un particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, l'allontanamento può essere superiore ai 15 giorni o può prevedere l'esclusione dallo scrutinio finale

** Le apparecchiature elettroniche vengono sequestrate e l'ufficio garantisce la riservatezza dei dati eventualmente contenuti nelle memorie interne delle apparecchiature

*** Elenco non esaustivo

Procedimento disciplinare

Le sanzioni inflitte dai docenti devono essere comunicate per iscritto, tramite diario alle famiglie che hanno l'obbligo di vistare l'avviso e/o tramite registro elettronico. Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia.

Le sanzioni sono irrogate dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure qualora ne sia stato informato da uno o più docenti, dal personale ATA, ecc. Viene data comunicazione scritta alla famiglia, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.

Occorre tenere presente i seguenti aspetti:

L'allontanamento dalla comunità scolastica, per gravi e reiterate infrazioni, può prevedere l'esclusione dallo scrutinio finale.

Deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia per preparare il rientro a scuola.

Nei casi previsti dall'art. 4 comma 10 del D.P.R. n°249/98, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.

L'alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalla scuola).

Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno.

ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia interno alla scuola è composto da:

due docenti;

due rappresentanti dei genitori;

un rappresentante del personale ATA;

il Dirigente Scolastico.

Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno i membri componenti l'organo di garanzia e i membri supplenti per i casi di incompatibilità o di dovere di astensione.

Gli eletti non devono far parte del Consiglio di Classe che ha inflitto la sanzione né della famiglia dell'alunno a cui è stata comminata.

L'organo di garanzia resta in carica per tre anni scolastici.

I compiti dell'organo di garanzia sono definiti dall'art. 5 del DPR 249/98 e dalle modifiche previste dall'art.2 del DPR235/07 e dalla nota n. 3602/PO del 31 luglio 2008.

Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono valide solo se sono presenti tutti i suoi membri; in caso di impossibilità alla partecipazione di uno o più membri, lo stesso (o gli stessi) sono sostituiti dai membri supplenti. Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono prese nei 10 giorni successivi alla presentazione dell'istanza; qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L'Organo emette un provvedimento definitivo; le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.

IMPUGNAZIONI

La materia relativa alle impugnazioni è regolata dall'art.5 del DPR 249/98 e dalle modifiche previste dall'art.2 del DPR235/07 e dalla nota n. 3602/PO del 31 luglio 2008.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del regolamento (statuto delle studentesse e degli studenti) previsto dal D.P.R.24/06/1998 n. 249 e integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 dalla nota n. 3602/PO del 31 luglio 2008

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento ha validità di un anno e, qualora non modificato, si intende confermato per l'anno successivo.

Quanto non espresso nel previsto Regolamento d'Istituto si rinvia alle disposizioni della normativa generale applicabile.